



N. 24721 di Repertorio

N. 17451 di Raccolta =

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore ventuno e cinque

in Canzo, presso la sede dell'associazione S.O.S. - ASSOCIAZIONE VOLONTARIA al civico n. 22 della via Monte Barzaghino, =
avanti a me Cesare Spreadifico, notaio in Mariano Comense, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco è personalmente comparso il signor: =====

- PAREDI ROBERTO nato a Como il 29 giugno 1969, domiciliato per la carica come in appresso, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e dunque in rappresentanza dell'associazione di pubblica assistenza e di pronto soccorso non riconosciuta di diritto italiano denominata =====

"S.O.S. - ASSOCIAZIONE VOLONTARIA"

con sede in Canzo, via Monte Barzaghino n. 22, codice fiscale e partita I.V.A. 00807890132. =====

Detto comparante, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiara che, a norma dello statuto sociale vigente, per questo giorno, luogo ed ora sono stati convocati gli associati e gli organi sociali della predetta associazione, per riunirsi in assemblea e mi richiede di redigere il relativo verbale, ed io Notaio dò atto di quanto segue. =====

Assume la Presidenza dell'assemblea su designazione unanime dei presenti il comparante il quale constata: =====

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'art. 9 del vigente statuto, con le modalità e nei termini indicati dallo statuto vigente, con l'indicazione del giorno, luogo e ora della riunione e dell'ordine del giorno da trattare, il tutto come risulta dalla documentazione conservata presso la sede sociale; =====

- che in prima convocazione l'assemblea è stata chiamata per il giorno 29 luglio 2019 alle ore 17 al civico n. 22 della via Monte Barzaghino, mentre in seconda convocazione l'assemblea è stata chiamata per il medesimo giorno ma alle ore 21 presso la stessa sede, il tutto in conformità all'art. 7 del vigente statuto sociale; =====

- che il Presidente ha rilevato che in prima convocazione non si sono raggiunti i quorum costitutivi in quanto l'assemblea è andata deserta; =====

- che l'organico dei soci è complessivamente di numero 134 associati; =====

- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori SCHIAVIO FULVIO GIOVANNI GIUSEPPE, PAREDI ROBERTO, VIGANGO' ADRIANO, PAIE' LAURA, PONTIGGIA TIZIANO, BARBARO ROBERTO e PONISIO MARIA ORSOLA e BILOTTA MARIA mentre assente il consigliere SALA MICHELA il Consigliere ALEX PIGOZZI e il Consigliere KALINOWSKA JADWIGA =====

Registrato a
COMO
Il 08/08/2019
n. 5047
S. 1T
Euro 245,00



- che il Collegio dei Revisori dei Conti non e' presente in persona di alcun membro. =====

- che gli associati presenti sono quelli che risultano dal foglio presenze analitico redatto su direttiva del Presidente con indicazione del nome e cognome e che si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per espresso esonero del comparente; =====

- che le eventuali deleghe verranno conservate agli atti dell'Associazione ed il Presidente dichiara di aver verificato la correttezza delle medesime a norma dello statuto vigente; =

- che secondo l'elenco allegato sono presenti 32 associati di cui 24 in proprio e 8 per delega su un totale di 134 associati; =====

- che pertanto l'assemblea, e' validamente costituita ai sensi dello statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente: =====

===== Ordine del Giorno =====

1) Approvazione nuovo Statuto sociale =====

2) Rinnovo Convenzioni =====

3) Varie ed eventuali. =====

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea come, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" sia necessario procedere ad alcune modifiche statutarie recependo le indicazioni normative e conseguentemente di adottare un nuovo testo di statuto sociale. Il Presidente evidenzia che l'Associazione rientra tra gli enti che il Codice del Terzo Settore qualifica come organizzazione di volontariato e quindi illustra il nuovo testo dello statuto sociale, peraltro reso disponibile per la consultazione a tutti gli associati e redatto sulla base delle indicazioni ricevute da ANPAS. =====

Il testo che si compone di un totale di 38 (trentotto) articoli contiene le nuove norme di funzionamento dell'Associazione, le quali tengono conto delle caratteristiche dello statuto fino ad oggi vigente e delle sopravvenute esigenze normative tra le quali le norme sul funzionamento delle scritture contabili e del Bilancio, il controllo contabile e il rapporto con i volontari. =====

Esponde, poi, come il nuovo testo di statuto proposto introduca la previsione della nomina di un organo di controllo o di un revisore. =====

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente sollecita eventuali interventi.

Il socio Andrea Bozzeda facendo alcune osservazioni sulle modalità di sostituzione di eventuali Consiglieri dimissionari. Si apre una discussione dalla quale emerge una differente formulazione rispetto alla formulazione proposta, nuova formulazione da proporsi all'assemblea. =====

Nessuno altro chiedendo la parola invita l'assemblea a deli-

berare. =====

L'assemblea Udita la relazione del Presidente dopo ampia ed esauriente discussione con il voto unanime anche a mezzo di controprove, per alzata di mano =====

===== delibera =====

- di approvare il nuovo testo di statuto proposto dal Presidente che si compone di un totale di 38 (trentotto) articoli, previa lettura al comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "B"; =====

- di rinviare a successiva assemblea la nomina dell'organo di Controllo o del Revisore previa verifica dei parametri. ==

Il presidente prosegue con la trattazione dell'ordine del giorno illustrando le novità in materia di Convenzioni. =====

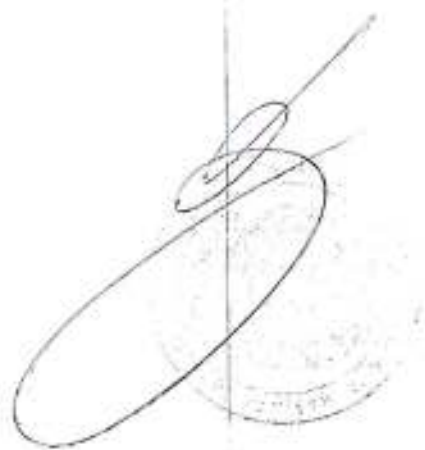
Nulla più essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore ventidue e cinquanta. =====

Richiesto io notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore undici (ventitré). =

Questo atto, scritto a macchina e a mano da me e da persona di mia fiducia consta di due fogli scritti per sette intere facciate e quanto sin qui dell'ottava. =====

F.to PAREDI ROBERTO =====

F.to CESARE SPREAFICO NOTAIO (L.T.) =====

A large, stylized handwritten signature in dark ink is written over a circular notary stamp. The signature is fluid and loops around the right side of the stamp. The stamp itself is faint and contains some illegible text, likely the name of the notary and the date.

Cognome	Nome		Descrizione	Descrizione
ALBONICO	STEFANIA P -	321801	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
AMMIRATI	VINCENZO	321802	VOLONTARI	CANZO
ARDEMAGNI	TIZIANO P -	321803	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
ARDEMAGNI	CRISTIANA	321804	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
BELGERI	COLOMBA	321805	SOSTENITORI	CANZO
BELGERI	MATTEO delega Schino	321806	VOL. SOCCORRITORE X	CANZO
BELGERI	MATTEO	321807	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
BELLOTTI	GIOVANNA P -	321808	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
BERTOLOTTI	EZIO	321809	VOLONTARI	CANZO
BILOTTA	MARIA P -	321810	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
BINDA	GIOVANNI P -	321811	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
BOSISIO	ELISABETTA	321812	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
BOZZEDA	ANDREA P -	321813	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
BRACCHI	CLAUDIA P -	321814	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
CACCAMO	PATRIZIA	321815	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
CARELLI	MAURIZIO	321816	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
CATTANEO	FEDERICO	321817	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
CHIARI	MARCO	321818	SOSTENITORI	CANZO
CHIODARELLI	CESARINO	321819	VOLONTARI	CANZO
COCCHIARARO	ALESSANDRO P -	321820	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
COCCHIARARO	ALESSANDRO	321821	VOLONTARI	CANZO
COLOMBO	LORENZO	321822	VOLONTARI	CANZO
COLOMBO	MIRIAM	321823	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
DANISI	LEONARDO	321824	VOLONTARI	CANZO
DI AW	IBRAHIMA	321825	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
DI OBONO	CESARE	321826	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
FARINA	ELISA P -	321827	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
FARINA	ELISA	321828	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
FUSI	GIACOMO	321830	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
GAMBINO	ANGELO	321831	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
GELMINI	ALESSANDRA	321832	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
GELMINI	GIUSEPPE P -	321833	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
GHNAMEY	NADIR	321834	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
GODOVA'	VERONIKA	321835	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
LAMPERTI	ERMANNO	321836	VOLONTARI	CANZO
LANFRANCONI	MARILISA	321840	VOLONTARI	CANZO
LOCATELLI	MANUELA	321837	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
LOCATELLI	LUCA	321838	VOLONTARI	CANZO
LONGO	MARIA ANTONIETTA	321839	VOLONTARI	CANZO
LUBINU	RITA P -	321841	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
MACCARI	MARTA	321842	VOLONTARI	CANZO
MASPERO	UMBERTO	321843	VOLONTARI	CANZO
MASSARI	PAOLA	321844	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
MAZZA	MASSIMO	321845	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
MERIZZI	WILLIAM	321846	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
MERONI	GIORDANO	321847	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
MINORETTI	MARCO	321848	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
NAVA	ALBA	321849	SOSTENITORI	CANZO
NAVA	ALBA	321850	VOLONTARI	CANZO


 P. Nicol Robb

GIROLA	BRUNA	321907	VOLONTARI	NESSO
INVERNIZZI	CARMELINA	321908	VOLONTARI	NESSO
KALINOWSKA	JADWIGA	321909	VOL. SOCCORRITORE	NESSO
LEONI	MASSIMO	321910	VOL. SOCCORRITORE	NESSO
MARTINELLI	BEATRICE	321911	VOL. SOCCORRITORE	NESSO
MORINI	LUDOVICA	321912	VOL. SOCCORRITORE	CANZO
MOSTES	ROSELLA	321913	VOLONTARI	NESSO
PERTUSINI	LUCA	321914	VOL. SOCCORRITORE	NESSO
PERTUSINI	CHIARA	321915	VOLONTARI	NESSO
PES	WILDE	321916	VOL. SOCCORRITORE	NESSO
PESTUCCIA	ALESSANDRO	321917	VOL. SOCCORRITORE	NESSO
PIGOZZI	ALEX	321918	VOL. SOCCORRITORE	NESSO
PIGOZZI	JESSICA	321919	VOLONTARI	NESSO
POLETTI	SIMONE	321920	VOL. SOCCORRITORE	NESSO
SALIDU	MONIA	321921	VOL. SOCCORRITORE	NESSO
SARTOREL	LARA	321923	VOL. SOCCORRITORE	NESSO
SORATO	MARTINA	321924	VOL. SOCCORRITORE	NESSO
SORDELLI	ADRIANO	321924	VOLONTARI	NESSO
VARISCO	FERRUCCIO	321925	VOL. SOCCORRITORE	NESSO
VINCEZI	ALEXIA	321926	VOLONTARI	NESSO
ZABATTA	MARIA	321927	VOL. SOCCORRITORE	NESSO
AVANZI	FIAMMETTA <i>Benedetta Oliva</i>	321928	VOL. SOCCORRITORE X	TORNO
BARBARO	ROBERTO <i>P -</i>	321929	VOL. SOCCORRITORE	TORNO
BELLINI	PIETRO	321936	VOLONTARI	TORNO
BIANCHI	ANGELA	321937	VOLONTARI	TORNO
BIANCHI	LUISELLA	321938	VOLONTARI	TORNO
BODECCHI	OLINDO <i>P -</i>	321939	VOLONTARI	TORNO
BOGO	CELESTE	321940	VOLONTARI	TORNO
BROLI	FLAVIA	321941	VOLONTARI	TORNO
BROVELLI	GRAZIELLA	321942	VOLONTARI	TORNO
CASSINARI	DAVIDE	321943	VOLONTARI	TORNO
DE GIROLAMO	GIACOMINA	321944	VOLONTARI	TORNO
DOTTI	FULVIA	321945	VOLONTARI	TORNO
GAFFURI	SABINA <i>- P Ugonich</i>	321946	VOLONTARI X	TORNO
GRASSI	ELISABETTA	321947	VOLONTARI	TORNO
GRASELLI	FERNANDO	321948	VOLONTARI	TORNO
LAMARUCCIOLA	CLEMENTE	321930	VOL. SOCCORRITORE	TORNO
LOCATELLI	ANNA MARIA	321949	VOLONTARI	TORNO
MALACRIDA	INES	321931	VOL. SOCCORRITORE	TORNO
MASCIADRI	GIANCARLO	321950	VOLONTARI	TORNO
PEZZATO	MARISA <i>Bonifazi</i>	321828	VOLONTARI X	TORNO
PIZZOTTI	EROS	321855	VOLONTARI	TORNO
PONISIO	MARIA ORSOLA <i>P. G. M. M.</i>	321932	VOL. SOCCORRITORE X	TORNO
PONISIO	DANIELA	321892	VOLONTARI	TORNO
RIGAMONTI	GIORGIO	321862	VOLONTARI	TORNO
RIGAMONTI	LUIGI	321877	VOLONTARI	TORNO
RONCHETTI	LUCIANO	321933	VOL. SOCCORRITORE	TORNO
SASSI	RITA	321885	VOLONTARI	TORNO
SCUDELER	PATRIZIA	321934	VOL. SOCCORRITORE	TORNO
VENUTA	GIUSEPPE	321935	VOL. SOCCORRITORE	TORNO



Paolo Ratti



[Handwritten Signature]

PIUSGOTO "B" AULATTO Rep. n. 24721/1745)

STATUTO DELLA P.A. SOS CANZO

Art. 1 - Denominazione, sede e vessillo

È costituita l'associazione di Pubblica Assistenza e di Pronto Soccorso denominata

"SOS Associazione Volontaria organizzazione di volontariato"

(o anche, in forma breve, "SOS Canzo ODV")

con sede nel comune di Canzo, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione"

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

Il vessillo sociale consta di un drappo di seta bianca con al centro una croce rossa inclinata, con bordi, al cui interno si legge la scritta SOS in colore bianco.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'associazione non ha scopo di lucro, si ispira ai principi di solidarietà e carità cristiana e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione conforma il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona, e la loro tutela, e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini

L'Associazione assume, in particolare, il compito di

- promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;



Forced Rabb

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

A tal fine l'Associazione può aderire ad una rete Associativa Nazionale

Art. 4 – Attività

Al fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17);
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, (lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17);
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17).

In particolare l'associazione attua le attività sopra elencate tramite:

- a. interventi e prestazioni sanitarie;
- b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f. donazione di sangue e organi;
- g. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;



- i. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- j. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- k. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- l. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- m. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.
- n. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- o. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- p. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge. Tra le attività secondarie vi sono le attività di trasporto mediante ambulanza o altro mezzo previo pagamento del servizio di trasporto al di fuori dei casi di emergenza ed i servizi convenzionati.

Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

TITOLO II – SOCI

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 16 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci ordinari o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi associativi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;

- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
 - b) per decadenza;
 - c) per esclusione;
 - d) per recesso;
 - e) per decesso.
- a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
- b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
- c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
- d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere all'Assemblea dei Soci entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e



strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera u) dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g. da attività di raccolta fondi;
- h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è comprensivo delle entrate di cui all'art. 12,

dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione e da ogni altro bene o diritto di cui l'Associazione si è entrata in possesso a titolo legittimo

E' utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale o il rendiconto come previsto dall'art. 11 secondo le disposizioni di legge, ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet e lo trasmette ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'associazione aderisce..

Qualora ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate superino i limiti stabiliti dalla legge per tale tipo di adempimento l'associazione provvederà a depositare il bilancio presso il Registro Unico del Terzo settore con i tempi e le modalità previste.

Qualora ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate superino i limiti stabiliti dalla legge per tale tipo di adempimento l'associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet (o nel sito internet della rete associativa di cui l'associazione fa parte) gli eventuali emolumenti, compensi corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti ed agli associati.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo di amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Al componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo e per esso di regola dal Presidente anche fuori dalla sede sociale, in un territorio / Comune in cui l'Associazione opera . .

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato.



Stampa circolare con la scritta "REPUBBLICA ITALIANA" e "MINISTERO DEL TERZO SETTORE". Sotto la stampa c'è una firma a penna che sembra "Piero Rossi".

L'assemblea viene convocata con avviso spedito quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con avviso scritto fatto pervenire agli aventi diritto al voto al domicilio anche elettronico comunicato all'associazione. Potrà essere impiegato qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed a titolo di esempio, l'assemblea potrà essere convocata tramite e-mail. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza (che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione), qualora la prima andasse deserta.

L'avviso, nei medesimi termini, dovrà essere affisso nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio o comunque degli adempimenti di cui all'art. 11 e degli ulteriori eventualmente previsti dalla legge.

L'assemblea può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

L'assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita :

- in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Per l'assemblea straordinaria con argomenti diversi da quelli sopra indicati all'ordine del giorno dovranno tenersi in considerazione i quorum deliberativi di cui oltre.

Art. 20 - Adempimenti

L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'associazione, in sua assenza l'assemblea è presieduta dalla persona designata dall'assemblea medesima. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, nomina, ove occorrono due o più scrutatori.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Quando la legge lo richiede le assemblee saranno svolte alla presenza del notaio.

L'assemblea di regola adotta le proprie deliberazioni con voto palese. L'assemblea delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni – Quorum deliberativi

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi la votazione andrà ripetuta.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Lo stesso Socio può essere portatore di una sola delega.

Il Presidente dell'assemblea decide se, in base agli argomenti posti all'ordine del giorno, possano essere ammessi a presenziare soggetti che non rivestano la qualità di socio avente diritto al voto. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola e regolamentare per soci e non soci i tempi degli interventi.

Art. 23 – Competenze

L'assemblea ordinaria

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio dell'organo di amministrazione;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. delibera sulla esclusione degli associati.
- l. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dall'organo di amministrazione;
- m. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione



Associato

n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio

Art. 24 – Organo di Amministrazione

Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti dell'organo di amministrazione devono essere soci dell'Associazione.

Nel caso in cui vi siano Distaccamenti dell'associazione, intesi come gruppi di soci appartenenti all'associazione distaccati stabilmente su territori diversi da Canzo e con autonomia operativa, dovrà essere garantita la presenza dei distaccamenti nel Consiglio Direttivo come segue: nel caso in cui il Distaccamento sia uno, due amministratori dovranno essere scelti tra i soci appartenenti al distaccamento mentre nel caso in cui i distaccamenti siano più di uno almeno un amministratore per distaccamento dovrà essere scelto tra i soci appartenenti ai singoli distaccamenti.

I membri del Consiglio Direttivo Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

L'organo di amministrazione nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente o più vicepresidenti che sostituiscono il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, segretario ed il tesoriere; nomina inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina inoltre un Assistente Ecclesiastico scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci.

Le funzioni del segretario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

L'organo di amministrazione si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'organo di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni dell'organo di amministrazione sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni dell'organo di amministrazione viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni dell'organo di amministrazione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, tele-collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, sempre nel rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento dei soci, secondo i principi di buona fede. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio/video collegati.

L'organo di amministrazione approva le proprie deliberazioni con voto palese. Può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario e l'Assistente Ecclesiastico, quando non siano consiglieri eletti dall'assemblea, partecipano alle riunioni dell'organo di amministrazione medesimo senza diritto di voto, ed hanno facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, l'organo di amministrazione delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 - Competenze

L'organo di amministrazione:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. Provvede a nominare la Commissione Elettorale e il Consiglio di Disciplina nei termini del Regolamento;
- l. Stabilisce annualmente l'importo delle tariffe dei servizi e delle tessere familiari ed aziendali.

Art. 27 – Direzione Esecutiva

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti (di regola Presidente, due Vicepresidenti, Segretario, Tesoriere e Direttore Sanitario se Consigliere), ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.



Paride B...

Le modalità di funzionamento saranno stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora l'organo di amministrazione, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, i consiglieri rimasti convocheranno senza indugio l'assemblea per l'integrazione del consiglio. I consiglieri subentrati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo di cui sono divenuti parte.

L'organo di amministrazione decade in caso di vacanza di oltre un terzo dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza dell'organo di amministrazione comporta anche quella del presidente e del collegio dei revisori dei conti.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o per decadenza dell'intero consiglio ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 29 – Presidente

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per la durata del Consiglio.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 30 – Organo di controllo

L'Associazione può nominare l'organo di controllo o il revisore.

La legge stabilisce i casi di obbligatorietà dell'organo di controllo e del revisore.

L'opzione tra organo di controllo monocratico o collegiale, ove tale scelta sia consentita, è di competenza dell'assemblea all'atto di nomina.

L'Organo di Controllo ove l'assemblea opti per un organo collegiale, qualora nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti e funzionerà a norma di legge (art. 30 del D.lgs. 117/2017).

Sussistendone la necessità e i presupposti L'Organo di Controllo svolgerà anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nel caso di Organo Collegiale nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti eleggono, al loro interno, il presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 32 – Competenze

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 33 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita ex art. 30 comma 6 D. Lgs. 117/2017 all'Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

Il Revisore, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere sull'eventuale preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Revisore ove non sia nominato l'Organo di Controllo potrà operare anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Art. 34 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
- d) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Titolo V – Norme finali

Art. 35 – Sezioni - Distaccamenti

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni o Distaccamenti dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.



Art. 36 - Regolamenti

Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni dell'organo di amministrazione;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, e di altre figure eventualmente nominate in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

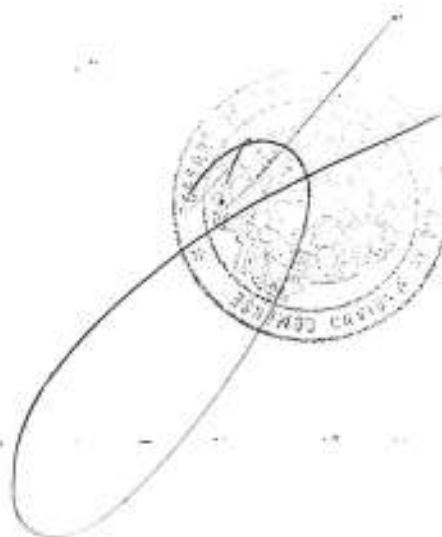
In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 37- Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto ad altri enti del terzo Settore secondo le disposizioni dell'art.9 del D.lgs n.117/2017 che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 38 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.



COPIA CONFORME

Certifico io sottoscritto Cesare Spreafico, notaio in Mariano Comense, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, che la presente è copia conforme all'originale conservato nei miei atti in 22 fasciate.

I fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Mariano Comense, Corso Brianza n. 10, nove agosto duemiladiciannove.

